



Comune di Sant'Olcese

Piazza Guglielmo Marconi, 40 – tel. (010) 726.71.09 – fax (010) 709.24.28 – c.f. e partita IVA:00620570101

16010 Sant'Olcese (Ge) | Settore Polizia Locale.

18 maggio 2020

Prot. _____

Rep. _____

Oggetto: Ordinanza Sindacale per regolamentare ulteriormente l'accesso negli spazi pubblici

IL SINDACO

VISTE le proprie precedenti Ordinanze di cui al repertorio n. 1805 in data 23 marzo 2020, repertorio n. 1809 in data 28 aprile 2020, repertorio 1810 in data 02 maggio 2020 e repertorio 1811 in data 4 maggio 2020;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 01 marzo 2020, 04 marzo 2020, 8 marzo 2020, 09 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 01 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 16 maggio 2020;

VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella G.U. n. 73 del 20 /03/2020”;

VISTE le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 26 aprile 2020, recante: “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuative sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020” e le successive Ordinanze n. 25 del 03 maggio 2020 recante: “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuative sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020” e n. 28 in data 10 maggio 2020 recante” Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020;

VISTO lo statuto Comunale

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il parere del Comando di Polizia Locale;

CONSIDERATO che ogni Amministrazione Comunale, sulla base delle valutazioni riferite a specifiche situazioni, quali quella in atto, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento dei cittadini;

RITENUTO OPPORTUNO - nel quadro di un progressivo ritorno alla normalità - modificare ulteriormente le condizioni di accesso ad alcuni spazi pubblici e privati in precedenza chiusi, fermo

restando il rigido rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di distanziamento sociale e di divieto di assembramento;

ORDINA

1. L'apertura del Parco di Villa Serra dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 a far data del 19 maggio 2020 e fino al giorno 2 giugno 2020 (compreso) alle seguenti condizioni:
 - Il numero massimo di visitatori presenti contemporaneamente all'interno del Parco non potrà essere superiore a quattrocento unità;
 - l'area giochi resterà chiusa ed opportunamente bandellata;
 - fino al 24 maggio non sarà consentito accedere ai prati per camminare, per sostare o per sedersi; dal 25 maggio sarà consentito accedere ai prati alle stesse condizioni previste per l'accesso alle spiagge.
 - A seguito della riapertura delle palestre, si potranno svolgere corsi collettivi sui prati (come da linee guida).
 - fatto salvo che si tratti di coniugi, persone comunque conviventi o di genitori o nonni che accompagnano figli o nipoti minorenni, l'utilizzo delle panchine presenti all'interno del Parco sarà limitato ad una sola persona alla volta;
 - eventuali attività di ristorazione e bar del parco potranno aprire secondo le modalità previste dalla normativa statale e regionale;
2. Le strutture ed i circoli ricreativi in immobili di proprietà del Comune di Sant'Olcese (Circolo ARCI Vicomorasso, Centro Socio Culturale di Via Gramsci e l'ex scuola di Torrazza) resteranno chiusi;
3. Gli altri Circoli ricreativi presenti sul territorio del Comune potranno svolgere la loro attività per i Soci con le stesse modalità attualmente previste per i BAR, senza che all'interno o negli spazi pertinenziali esterni si possano effettuare giochi (carte, biliardo) o altre attività aggregative;
4. Resteranno chiuse le aree gioco di Via Fratelli Cervi e Vicomorasso.
5. Permarrà la chiusura degli spazi pertinenziali dei rifugi Lorefice e di Ciaè come da precedente Ordinanza;
6. Gli impianti sportivi Comunali (Palazzetto dello Sport) resteranno chiusi ad eccezione dei campi del Tennis Club Manesseno (a condizione che giochino solo due persone per campo e senza utilizzare lo spogliatoio, come da ordinanza regionale). Resteranno chiusi altresì gli impianti sportivi di Sant'Olcese, Torrazza e Manesseno;
7. Al fine di agevolare l'accesso dei clienti, le attività di estetista e parrucchiere potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi e nei giorni di riposo infrasettimanale

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Sant'Olcese nonché agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze dell'Ordine di far rispettare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale, Dott. Gianluca Mastropasqua.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si informa che - in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034 - avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione all'albo

pretorio, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione all'albo pretorio.

La presente Ordinanza - salvo nuove disposizioni e salvo quanto differentemente specificato in precedenza (ad esempio per quanto attiene a Villa Serra) - resterà valida fino al giorno 2 giugno compreso.

Copia della presente viene inviata:

- Per la pubblicazione all'albo Pretorio on line;
- Alla Prefettura di Genova;
- Al Comando Polizia Locale;
- Alla Stazione Carabinieri di Serra Riccò;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Busalla.



Il Sindaco
Armando Sanna